



Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale)

Modifica del 25 settembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 del 16 aprile 2020¹ sulla giustizia e sul diritto procedurale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 2

¹ In deroga all'articolo 54 del Codice di procedura civile (CPC)², le udienze possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. le parti vi acconsentono;
- b. una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
- c. un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
- d. sussiste una particolare urgenza.

² In deroga agli articoli 171, 174, 176 e 187 CPC, gli esami testimoniali e la presentazione delle perizie da parte di periti possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. le parti vi acconsentono;

¹ RS 272.81

² RS 272

- b. una parte, il suo rappresentante, il testimone o il perito lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
- c. un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza.

Art. 3 Ricorso a videoconferenze o teleconferenze nelle procedure di diritto matrimoniale

In deroga agli articoli 273, 287, 297 e 298 CPC³, nelle procedure di diritto matrimoniale le udienze e le audizioni possono essere svolte mediante videoconferenza o teleconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti e non vi si oppongono motivi gravi:

- a. le parti vi acconsentono;
- b. una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una categoria di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus;
- c. un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus.

Art. 5

Abrogato

Titolo prima dell'art. 7

Sezione 3: Procedura di esecuzione e fallimento

Art. 7 cpv. 1

¹ In deroga agli articoli 34, 64 capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889⁴ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d'esecuzione e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso di ricevimento senza ricevuta se:

- a. un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito; e
- b. il destinatario è stato informato in merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo al più tardi il giorno precedente la notificazione.

³ RS 272

⁴ RS 281.1

Art. 10 cpv. 3

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 26 settembre 2020 alle ore 00.00⁵.

25 settembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ Pubblicazione urgente del 25 settembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).